

- (¹) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (²) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (³) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (⁴) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 7,25 ECU,
 - c) 26,28 ECU.
- (⁵) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - b) 26,28 ECU.
- (⁶) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato:
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera d) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (⁷) Il prelievo è limitato al 6% del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (⁸) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (⁹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera h) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera i) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia e per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria.
- (¹⁰) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a:
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera e) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada;
 - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere f) e g) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹¹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato:
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera;
 - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia. Tuttavia il prelievo è limitato a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera p) di detto allegato importati in Spagna in provenienza dall'Austria;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza da: Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera o) di detto allegato, importati in provenienza da: Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia;
 - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹²) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (¹³) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.